

N. 411/24 R.G. DIB

N. 1745/21 R.G.N.R.



TRIBUNALE DI SPOLETO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice in composizione monocratica Dott.ssa [REDACTED] alla pubblica udienza del 03.02.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della motivazione a seguente

SENTENZA

nei confronti di:

[REDACTED], nata in Nigeria il [REDACTED], elettivamente domiciliata presso lo studio del Difensore di fiducia

LIBERA ASSENTE

Difeso di fiducia dall'avv. **Francesco Di Pietro** del Foro di Perugia

IMPUTATA

del reato di cui all'art. 7 comma 1 D.L. 28.01.2019 n. 4 conv. nella L. 28.03.2019 n. 26, perché al fine di ottenere benefici economici connessi al Reddito di Cittadinanza di cui all'art. 3 del decreto, poi erogatogli (per un importo complessivo di euro 5.209,32 (per il periodo ottobre 2020 - maggio 2021) dichiarava falsamente di essere residente in Italia da almeno 10 anni.

A Foligno, domanda di RDC presentata il 11 settembre 2020

PM - VPC [REDACTED]

CONCLUSIONI:

Pubblico Ministero: chiede sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

La Difesa: si associa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto che dispone il giudizio emesso in data 24.10.2023 l'imputato veniva chiamato a rispondere del delitto di cui al capo di imputazione in epigrafe trascritto.

All'udienza del 25.03.2024 il Giudice dava atto della regolarità della notifica nei confronti dell'imputato già verificata in udienza preliminare e ne confermava l'assenza; la Difesa chiedeva un breve rinvio al fine di attendere le determinazioni delle Corti Superiori in ordine al reato per cui si procedeva e il Giudice ritenutane l'opportunità rinviava, sospesa la prescrizione come per legge, al 9 settembre 2024.

All'udienza sopra menzionata la Difesa reiterava istanza di rinvio e il Giudice rinviava, sospesa la prescrizione come per legge.

All'odierna udienza mutato il Giudice persona fisica, preliminarmente, le parti acconsentivano all'utilizzabilità ai fini del decidere degli atti contenuti nel fascicolo del PM che veniva acquisito; il Giudice dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale e invitava le Parti a rassegnare le rispettive conclusioni, che seguivano nei termini indicati in epigrafe e, all'esito della deliberazione in Camera di Consiglio, dava lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza alle parti presenti.

MOTIVAZIONE

Gli atti di indagine, utilizzabili ai fini della decisione in ragione del consenso espresso dalle Parti, consentono la seguente ricostruzione dei fatti per cui vi è processo e di emettere sentenza di assoluzione per le ragioni che di seguito si indicano.

1. Ricostruzione del fatto

Il presente procedimento trae origine dalle dichiarazioni rese dall'odierna imputata, la quale, in sede di formulazione della domanda di accesso al beneficio del reddito di cittadinanza, formalmente affermava di risiedere in Italia da più di 10 anni.

In particolare, dagli atti contenuti nel fascicolo del P.M. emerge che l'imputata [REDACTED] è entrata in Italia per la prima volta a inizio dell'anno 2016 e il primo permesso di soggiorno da parte dell'autorità di P.S. che attesta la regolarità sul territorio italiano, risulta essere stato rilasciato per la prima volta in data 13.6.2018 – permesso di soggiorno

rilasciato per motivi di asilo; l'imputata ha presentato domanda di accesso al suddetto beneficio in data 11.09.2020, risultando pertanto un periodo di permanenza sul territorio italiano inferiore a dieci anni, criterio previsto dall'art. 2 co. 1 lett a), punto 2, del D.L. n. 4/2019.

Alla luce di quanto illustrato, il P.M. in sede procedeva, pertanto, alla contestazione del reato di cui al capo di imputazione.

2. Analisi della fattispecie contestata alla luce della più recente giurisprudenza e conclusioni

Per quanto attiene alle determinazioni circa la sussistenza della condotta criminosa di cui al capo di imputazione, va, innanzitutto, illustrata la recente giurisprudenza comunitaria formatasi in ambito di accesso al beneficio del reddito di cittadinanza.

Appare, in questo senso, opportuno evidenziare che si è in attesa della decisione della Corte costituzionale adita proprio in relazione alla costituzionalità dell'art. 5 D.L. 4/2019, nella parte in cui vengano in rilievo condotte di false dichiarazioni rese da un indagato/imputato, cittadino di paesi terzi UE che sia soggiornante di lungo periodo, in ordine al possesso del requisito della residenza, in Italia, per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Tale argomento è di interesse e normato anche nel panorama europeo.

È bene precisare che, nelle materie in cui sono competenti gli organi della UE, le norme europee prevalgono su quelle statali. Ciò alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 11 e 117 della Costituzione. E infatti, la prima norma rappresenta il fondamento della diretta applicazione del diritto dell'Unione in Italia, recitando che l'Italia "consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo". A sua volta, l'art. 117 co. 1, nel testo modificato dall'art. 3 l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, dispone che "la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali".

Orbene, il contrasto tra norme statali e disciplina UE determina la loro disapplicazione o non applicazione al caso concreto (v. Corte cost. n. 168/91).

Spetta, quindi, al giudice nazionale dare immediata applicazione alle norme dell'UE provviste di effetto diretto (ovvero i regolamenti), con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale o dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità della legge di esecuzione del Trattato, in ossequio alla teoria dei c.d. controlimiti.

La portata del principio della "diretta applicabilità" è stata poi ampliata dalla giurisprudenza successiva, per cui devono ritenersi, per l'appunto, immediatamente applicabili non solo le norme prodotte mediante regolamento, ma anche le statuizioni risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di giustizia ai sensi dell'art. 177 del Trattato (attuale art. 267 TFUE) e alle norme comunitarie come interpretate in pronunce rese dalla Corte di giustizia in sede contenziosa ai sensi dell'art. 169 del trattato (ora art. 258 TFUE).

Come espressamente riconosciuto dalla Corte costituzionale, le sentenze della Corte di giustizia hanno il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato e i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione Europea.

E ancora, diretta efficacia è stata riconosciuta anche alle direttive munite d'efficacia diretta, nei limiti indicati dalla Corte di giustizia: la prescrizione deve essere incondizionata, in guisa tale da non lasciare margine di discrezionalità agli Stati membri nella loro attuazione, e sufficientemente precisa, nel senso che la fattispecie astratta prevista e il contenuto del precetto devono essere determinati con completezza, in tutti i loro elementi. Lo Stato destinatario – nei cui confronti il singolo faccia valere tale prescrizione – deve, inoltre, risultare inadempiente per essere inutilmente decorso il termine previsto per dar attuazione alla direttiva.

Tanto premesso, nel caso in concreto viene indubbiamente in rilievo la pronuncia resa dalla Corte di Giustizia dell'UE il 29 luglio 2024, secondo cui *"uno Stato membro non può subordinare l'accesso dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo a una misura riguardante le prestazioni sociali, l'assistenza sociale o la protezione sociale al requisito, applicabile anche ai cittadini di tale Stato membro, di aver risieduto in tale Stato membro per*

almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Allo Stato membro è altresì vietato sanzionare penalmente una falsa dichiarazione riguardante tale requisito illegale di residenza”.

Secondo quanto espressamente previsto dall’art. 91 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia, le sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia dell’UE devono ritenersi vincolanti dal giorno della loro pronuncia.

Con la citata pronuncia la Corte europea ha dichiarato che il requisito di residenza decennale sul territorio nazionale, per l’accesso alla prestazione, è in contrasto con il diritto dell’Unione europea. Più in particolare, la CGUE ha ritenuto che il diritto euro-unitario osta a una normativa nazionale che condiziona l’accesso a una misura nazionale di assistenza sociale al requisito della residenza nello Stato membro interessato per almeno dieci anni, in modo continuativo negli ultimi due anni, e che prevede una sanzione penale in caso di falsa dichiarazione relativa a tale requisito.

Come sopra ricordato, l’interpretazione autoritativa della Corte di Giustizia UE deve ritenersi vincolante per gli stati membri, tra cui ovviamente figura anche l’Italia.

In aggiunta, appare opportuno altresì menzionare anche l’art. 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, nella parte in cui afferma che *“Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda [...] le prestazioni sociali, l’assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale”.*

Questa direttiva presenta i seguenti connotati: disposizione precisa e incondizionata, il termine di attuazione è ampiamente scaduto e riconosce una posizione soggettiva favorevole all’individuo (il lungo-soggiornante UE) nei confronti dei pubblici poteri.

In base alle coordinate ermeneutiche sopra rassegnate, gli aspetti ora menzionati rendono la norma europea dotata di effetto diretto e pertanto può procedersi in questa sede alla disapplicazione delle norme interne con essa dichiarate incompatibili, rappresentate nel concreto nell’art. 2, comma 1, lettera a), numero 2) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, relativo all’individuazione del requisito, necessario per il riconoscimento del RdC, della condizione di residente in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo

continuativo e nell'art. 7 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, nella parte in cui prevede come reato la condotta di falsa dichiarazioni relative al possesso di tale ultimo requisito.

Questo Tribunale ritiene che le conclusioni della citata sentenza della Corte di Giustizia valgano anche nei confronti di stranieri titolari dello status di rifugiato – come quello dell'odierna imputata. Anche per i rifugiati, infatti, sussiste il medesimo obbligo di parità di trattamento che la CGUE ha riscontrato con riferimento ai titolari di permesso di lungo periodo. La differenza è unicamente nella fonte di diritto UE: direttiva 2011/95 circa i rifugiati e direttiva 2003/109 per i titolari di permesso di lungo periodo (cfr. in tal senso Tribunale lavoro Torino, ordinanza 11.12.2024).

Considerato tutto quanto sopra illustrato, va conseguentemente emessa sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto contestato, previa disapplicazione della normativa nazionale in contrasto con le disposizioni comunitarie sopra indicate.

P.Q.M.

Visto ed applicato l'art. 530 c.p.p.

assolve

██████████ dal reato alla stessa ascritto perché il fatto non sussiste, previa disapplicazione in quanto in contrasto con la normativa europea dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, relativa all'individuazione del requisito, necessario per il riconoscimento del RdC, della condizione di residente in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo e dell'art. 7 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

Motivazione contestuale.

Così deciso in Spoleto, 3 febbraio 2025.

Il Giudice

